

L'Assemblea è convocata dal Presidente, almeno otto giorni prima della riunione, mediante comunicazione scritta dell'avviso di convocazione inviata tramite lettera o tramite mezzo anche elettronico (e-mail). L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione dell'ordine del giorno, del luogo, dell'ora e della data dell'adunanza.

In prima convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita con la presenza della metà più uno dei soci. In seconda convocazione è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti. La seconda convocazione può aver luogo nello stesso giorno della prima.

Le deliberazioni dell'Assemblea sono adottate a maggioranza semplice dei presenti.

Le modificazioni dello Statuto, lo scioglimento e la liquidazione dell'Associazione sono deliberate dall'Assemblea con i quorum costitutivi e deliberativi previsti dall'art. 12.

Possono partecipare all'Assemblea ed esprimere il diritto di voto i soci in regola con il pagamento della quota associativa annuale.

All'apertura di ogni seduta il Presidente nomina un segretario che, previa approvazione da parte dei presenti, dovrà redigere il verbale e sottoscriverlo con il Presidente.

Ciascun socio esprime un voto e può essere portatore di una sola delega di altro socio.

L'Assemblea può riunirsi anche mediante teleconferenza o videoconferenza, sempre che tutti i partecipanti siano identificati e sia loro consentito di seguire la discussione in modo simultaneo, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di partecipare alla votazione.

L'Assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente e dove pure deve trovarsi il segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.

Se nel corso della riunione venisse interrotto il collegamento, l'Assemblea verrà dichiarata a verbale conclusa dal Presidente. In tal caso si considerano adottate le deliberazioni assunte prima dell'interruzione; i punti all'ordine del giorno che non è stato possibile trattare verranno affrontati nella successiva seduta.

Art. 9 - Il Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è eletto dall'Assemblea dei soci ed è composto da un minimo di 5 (cinque) ad un massimo di 15 (quindici) componenti comunque da definirsi in numero dispari. Resta in carica tre anni e i suoi componenti possono essere rieletti. Essi decadono qualora siano assenti ingiustificati per tre volte consecutive.

Da vide Gatto
Federico Ferrero
et alij

Stella Collo mbo
M. M. M. M.
Adel M. M. M.
M. M. M. M.
M. M. M. M.
M. M. M. M.
M. M. M. M.

- accogliere o respingere le domande di adesione;
- deliberare in merito all'esclusione di soci;
- ratificare, nella prima seduta successiva, i provvedimenti di competenza del Consiglio adottati dal Presidente per motivi di necessità e di urgenza;
- assumere il personale necessario per la continuità della gestione secondo le dimensioni assunte dall'Associazione.

Le eventuali sostituzioni di componenti del Consiglio Direttivo effettuate nel corso del triennio possono avvenire per cooptazione, fatta salva la ratifica in occasione della prima Assemblea utile. I componenti così nominati scadono con gli altri componenti.

Art.10 - Presidente

Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo, dura in carica per il periodo di tre anni e può essere rieletto.

Il Presidente:

- ha la firma e la rappresentanza sociale e legale dell'Associazione nei confronti di terzi e in giudizio;
- è autorizzato ad eseguire incassi e accettazione di donazioni di ogni natura a qualsiasi titolo da Pubbliche Amministrazioni, da Enti e da Privati, rilasciandone liberatorie quietanze;
- ha la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti l'Associazione davanti a qualsiasi Autorità Giudiziaria e Amministrativa;
- convoca e presiede le riunioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo
- in caso di necessità e di urgenza assume i provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva.

In caso di assenza, di impedimento o di dimissioni dalla carica le relative funzioni sono svolte dal Vice Presidente e, in presenza di più Vice Presidenti, da quello nominato dal Consiglio Direttivo. Di fronte ai soci, ai terzi ed a tutti i pubblici uffici, la firma del Vice Presidente fa piena prova dell'assenza per impedimento del Presidente.

Art.11 - Bilancio

L'esercizio sociale decorre dal primo gennaio al trentuno dicembre di ogni anno.

Ogni anno devono essere redatto, a cura del Consiglio Direttivo, il bilancio consuntivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea entro 120 giorni dalla fine dell'esercizio sociale.


 Davide Gattola
 ob. G. G. G.

Gli utili o gli avanzi di gestione devono essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse. È vietata la distribuzione in qualsiasi forma, anche indiretta, di utili e avanzi di gestione nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che nei casi imposti o consentiti dalla legge a favore di altre ONLUS che per legge, statuto o regolamento facciano parte della medesima ed unitaria struttura.

Art.12 - Modifiche alla Statuto e Scioglimento dell'Associazione

Le proposte di modifica allo Statuto sono approvate dall'Assemblea, su proposta avanzata dal Consiglio Direttivo o da almeno un decimo degli Associati. L'Assemblea delibera, in prima convocazione, con la presenza di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In seconda convocazione, le deliberazioni sono approvate dall'Assemblea qualunque sia il numero degli intervenuti e con il voto favorevole dei 2/3 (due terzi) dei presenti.

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea con il voto favorevole di almeno tre quarti degli Associati. L'Assemblea nomina il liquidatore, ne determina i poteri e stabilisce la destinazione dei beni che residuano dopo l'esaurimento della liquidazione. Il patrimonio residuo può essere devoluto solo ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica utilità sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della legge 662/96. In nessun caso possono essere distribuiti beni, utili e riserve ai Soci.

Art.13 - Norme di rinvio

Per quanto non previsto dal presente Statuto, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia, con particolare riferimento al Codice Civile, al D. Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460 e alle loro eventuali variazioni.

Anna Ferrara
Felice Cottone
Manuela Amalone
Roberto Soff
Tavio Di Lorenzo
Luca Antonino
Saverio Amico
Giacomo Vanni
Tavio Cottone

Davide Gattolo
Eleonora Colombo
U. Motta
Francesca Fenu
d. G. G. G.